

STATUTO

**INSIEME PER LA VITA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODICA RG VIA CAVA GUCCIARDO
PIRANO 2

Numero REA: RG - 129858

Codice fiscale: 01566960884

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2015 - Statuto completo	2
--	---

	ALL. A RACC. N. 17689 REP. N. 96049	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1 - Denominazione:	
	La società si denomina "INSIEME PER LA VITA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e	
	dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in	
	materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i terzi,	
	fermo il rispetto dei criteri di prevalenza di cui all'art.	
	2513 del codice civile, da documentarsi da parte dell'organo	
	amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, nei	
	modi e nelle forme di cui alla citata norma.	
	A cura degli amministratori, la società Cooperativa sarà	
	iscritta nell'apposito Albo previsto dall'articolo 2512 del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 2 - Sede:	
	La società ha sede in Modica (RG).	
	La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza	
	degli obblighi di legge, sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3 - Scopo ed Oggetto:	
	La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	

	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai	
	soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli	
	scopi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi	
	socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1), lettera a)	
	della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a),	
	art.1), della L. 8 novembre 1991 n. 381, per il perseguimento	
	degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgi-	
	mento delle seguenti attività:	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	espletando i seguenti servizi: neuro-riabilitazione (Kinesi-	
	terapia, psicomotricità, logoterapia, terapia occupazionale);	
	terapia fisica; terapia strumentale;	
	- l'istituzione di centri di servizio socio-riabilitativi,	
	assistenziali e sanitari dei diversamente abili in forma grave	

	e degli anziani; l'accoglienza nei centri di soggetti	
	diversamente abili e anziani di tutte le età che presentino	
	una totale assenza di autonomia e di autosufficienza e che	
	siano, quindi, bisognosi di protezione, di servizi	
	infermieristici domiciliari, di guida e di assistenza continua	
	e permanente;	
	- l'istituzione di servizi di assistenza sanitaria per i	
	diversamente abili e anziani in forma grave, atti a prevenire	
	ulteriori complicazioni ed aggravamenti; l'istituzione di	
	corsi di riabilitazione dei diversamente abili e anziani che	
	presentino possibilità di recupero, anche minimo, della	
	funzionalità psico-fisica favorendone il reinserimento, anche	
	temporaneo, nell'ambito di vita originario; la realizzazione	
	di comunità alloggio degli handicappati medio-gravi di ambo i	
	sessi e per gli anziani; l'istituzione di un servizio di	
	assistenza domiciliare per gli handicappati inamovibili e per	
	gli anziani;	
	- l'attività di comunità terapeutica assistita e residenza	
	sanitaria assistita;	
	La società potrà svolgere le proprie attività non solo in	
	favore degli inabili ma anche in favore dei minori, degli	
	anziani, delle gestanti e delle ragazze madri e delle	
	famiglie, di persone affette da malattie psichiatriche di ogni	
	tipo e gravità, nonché di altri soggetti in condizione di	
	disagio familiare e culturale ed a rischio di esclusione	

	sociale; potrà quindi gestire come forme di intervento a	
	favore dei suddetti destinatari le seguenti tipologie di	
	strutture: asili nido, centri diurni di assistenza ed	
	incontro, comunità alloggio, case albergo, case protette,	
	centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare,	
	assistenza domiciliare, case di riposo, case accoglienza,	
	istituti di ricovero, centri di accoglienza per ospitalità	
	diurna o residenziale temporanea, segretariato sociale,	
	servizio sociale professionale, telesoccorso ed ogni attività	
	di servizio ed intervento assistenziale i cui standard	
	strutturali ed organizzativi siano definiti da norme locali,	
	regionali, nazionali e comunitarie, vigenti e future;	
	istituire e gestire comunità terapeutiche per il recupero ed	
	il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolisti;	
	comunità per l'accoglienza e lo svolgimento di attività a	
	favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla	
	detenzione.	
	- la gestione di servizi demografici per conto di Enti	
	pubblici che intendono privatizzare tali servizi ivi compresa,	
	la gestione del censimento di persone, beni ed animali;	
	- la gestione e la manutenzione di zone destinate a verde	
	pubblico o privato ivi comprese ville e giardini, nonchè la	
	gestione e manutenzione di parchi, zoo, riserve naturali, zone	
	archeologiche avendo cura anche della prevenzione di eventuali	

	rischi ambientali e ciò attraverso un attento monitoraggio e	
	sorveglianza dei luoghi ed eventualmente, mediante azione di	
	rimboschimento o forestazione, ripristino dell'originario	
	stato dei luoghi;	
	- la creazione e la gestione di impianti polivalenti per la	
	cultura, lo sport ed il tempo libero, finalizzato ad un	
	armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;	
	- la manutenzione e la pulizia di qualsiasi tipo di edificio	
	pubblico o privato;	
	- la istituzione e/o la gestione di case di riposo per	
	anziani, centri per portatori di handicap in generale, day	
	hospital, di asili nido, di scuole materne, elementari e	
	medie; coordinamento, organizzazione e fornitura domiciliare a	
	persone fisiche di prestazioni e servizi sanitari, medici e	
	non medici, di riabilitazione fisica e neuro motoria, di	
	riabilitazione psicosociale o di ogni altro genere,	
	avvalendosi di consulenze di professionisti, medici e non	
	medici, fisioterapisti, chinesioologi, assistenti sociali,	
	senza alcun vincolo di subordinazione;	
	- fornitura di personale sanitario specializzato, medico e non	
	medico, con contratti a termine, a enti privati e pubblici;	
	- la gestione di attività agrituristiche ed equituristiche	
	attraverso il recupero e la valorizzazione di fabbricati	
	rurali e delle aree verdi presenti nel territorio nazionale ed	
	in particolare in quello locale;	

	- l'istituzione di corsi di formazione per l'istruzione	
	cooperativistica e professionale anche mediante corsi di	
	orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;	
	- la gestione, anche mediante appalti, di mense pubbliche e	
	scolastiche e della ristorazione collettiva in generale;	
	- la gestione e la manutenzione di spazi adibiti ad arredo	
	urbano nonchè la gestione di parcheggi anche per conto di Enti	
	Pubblici;	
	- l'esercizio dell'attività di silvicoltura;	
	- l'esercizio dell'attività di acquacoltura;	
	- la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali,	
	folkloristiche e gastronomiche locali nonchè la	
	valorizzazione, anche a livello comunitario, dei prodotti	
	tipici ed in particolare della mandorla di Avola, del limone	
	femminello;	
	- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli,	
	rassegne, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e	
	culturalmente ed a fornire occasioni di sano svago ai soci;	
	- la promozione di azioni concrete e mirate di solidarietà	
	dirette a combattere il disagio e le devianze giovanili	
	mediante programmi di prevenzione e di inserimento nel mondo	
	del lavoro;	
	- la promozione di centri di accoglienza, ascolto ed aiuto per	
	i bisogni di studio e di consulenza sulle leggi vigenti	
	riguardanti le politiche giovanili, sociali e del lavoro;	

	- la creazione di work bank per favorire l'incontro tra la	
	domanda e l'offerta di lavoro nonché servizio di consulenza	
	per la redazione di piani di impresa e di partecipazione a	
	concorsi, costituzione di banche dati, biblioteche ed	
	emeroteche specializzate;	
	- istituzione e gestione di un centro diurno di aggregazione	
	giovanile con attività associative, ludiche, sportive e di	
	animazione del tempo libero;	
	- istituzione di un centro diurno per anziani e dopolavoro con	
	attività associative e del tempo libero;	
	- la gestione di immobili di carattere storico ed artistico da	
	adibire a contenitori per ospitare qualsiasi attività	
	riconducibile all'offerta di beni culturali sia nel pubblico	
	che nel privato con funzioni rappresentative rispetto ad una	
	comunità;	
	-la realizzazione, la gestione e la compravendita di locali	
	aperti al pubblico aventi per oggetto la somministrazione di	
	alimenti e bevande, di alcolici e superalcolici;	
	-la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la	
	compravendita di ristoranti, bar, pizzerie, caffè,	
	rosticcerie, birrerie con cucina, trattorie, friggitorie,	
	pasticcerie, mense aziendali e studentesche, paninerie,	
	supermercati, panifici, gelaterie e comunque tutto quanto	
	inerente alla ristorazione collettiva.	
	La società, in via non prevalente bensì strumentale al	

	conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere inoltre	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà	
	prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi,	
	potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre	
	imprese, società - specie se ad esse aderiscono cooperative e	
	svolgono attività dirette a consolidare il movimento	
	cooperativo - in cooperati-ve sociali, consorzi, costituiti o	
	da costituirsi, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi	
	di legge. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del	
	pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come	
	finanziaria.	
	L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere	
	svolta anche con terzi.	
	ARTICOLO 4 - Durata	
	La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od	
	anticipato scioglimento e salvo il diritto di recesso per i	
	soci dissenzienti.	
	ARTICOLO 5 - Soci	
	I soci si distinguono in:	
	- "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le	
	loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di	
	contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; rientrano	
	tra i soci cooperatori i "SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI" così	

	come definiti dalla Legge n. 381/91, ai quali si applica la	
	normativa di legge;	
	sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita	
	l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-	
	amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto	
	funzionamento della Cooperativa.	
	- "SOCI VOLONTARI", i quali prestano gratuitamente la propria	
	attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi	
	in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di	
	assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla	
	prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie	
	professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella	
	misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può	
	essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate;	
	-"CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperativa	
	potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo	
	amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a	
	tale categoria speciale ed al termine di tale periodo,	
	comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso	
	a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria	
	speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni	

	relative all'approvazione del bilancio e non possono	
	rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria	
	speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire	
	cariche negli organi amministrativi.	
	ARTICOLO 6 - Modalità di ammissione dei Soci Cooperatori:	
	Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore,	
	deve proporre la relativa domanda all'organo amministrativo	
	contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice	
	fiscale;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di	
	cui è in possesso;	
	c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per	
	il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle	
	leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni	
	eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai	
	competenti organi sociali;	
	e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna	
	impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività	
	svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con	
	l'attività del-la Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati	
	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, de-	

	libera sulla domanda del proponente, con provvedimento di	
	accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con	
	provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni	
	dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato	
	unitamente alla motivazione.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della	
	domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo	
	amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle de-terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi so-ci.	
	ARTICOLO 7 - Obblighi dei Soci:	
	I soci sono obbligati:	
	a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità	
	stabilite dallo statuto e dall'organo amministrativo all'atto	
	dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle	

	spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato;	
	b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte	
	dall'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi	
	stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;	
	d) a mettere a disposizione della Cooperativa la propria	
	capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa,	
	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.	
	ARTICOLO 8 - Scioglimento del rapporto sociale:	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione o per causa di morte.	
	ARTICOLO 9 - Recesso:	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra	
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con	

	lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto:	
	per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso	
	all'interessato con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento;	
	per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,	
	con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto,	
	relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	ARTICOLO 10 - Decadenza:	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei con-	
	fronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti	
	ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a parteci-	
	pare all'attività della società.	
	ARTICOLO 11 - Esclusione:	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	

	a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti	
	per la partecipazione alla società;	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva	
	la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa	
	o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in	
	questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo	
	lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare	
	l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comunicazione, a	
	mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere	
	luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre	
	che il socio si mantenga inadempiente;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	

	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non	
	subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per	
	inadempimento;	
	g) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o	
	che presti la propria opera presso imprese private o	
	pubbliche, senza espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di	
	soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi	
	innanzi previsti, per:	
	a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso	
	in ragione di tale interesse;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria o mancato adeguamento agli standards	
	produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento	
	nell'impresa.	
	L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del	
	provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza	
	indugio dagli amministratori.	
	ARTICOLO 12 - Comunicazione ed Opposizione:	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed	
	esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo	
	idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione del-	

	la comunicazione.	
	Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su	
	recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre	
	opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola	
	in seguito.	
	ARTICOLO 13 - Morte del socio	
	In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la	
	liquidazione della partecipazione sociale del defunto.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente statuto, può subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso,	
	entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o	
	dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la	
	sussistenza di detti requisiti di ammissione.	
	ARTICOLO 14 - Liquidazione della quota	
	Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari	
	del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di	
	ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrarvi)	
	avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati	
	recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in	
	conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c.	
	e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.	
	La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera	
	raccomandata e, nel termine di centottanta giorni	

	dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio,	
	deve procedersi alla liquidazione della quota.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e	
	comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del primo bilancio successivo.	
	In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società	
	risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli	
	eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	La liquidazione della quota assegnata al socio può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale	
	termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta	
	l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.	
	ARTICOLO 15 - Strumenti finanziari non partecipativi	
	La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con	
	le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli	

	di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione	
	attribuendoli ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c.	
	In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto	
	di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo per i dividendi.	
	ARTICOLO 16 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci cooperatori e dall'eventuale sovrapprezzo;	
	- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e	
	con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.	
	È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	ARTICOLO 17 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la	
	società se la cessione non è autorizzata dall'organo	
	amministrativo a norma e con le modalità previste	
	dall'articolo 2530 c.c.	

	Il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore ad	
	euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e nessun socio può	
	possedere nella società Cooperativa una quota il cui importo	
	superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 18 - Liberazione delle quote	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo	
	amministrativo.	
	Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di	
	crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia	
	dal codice civile.	
	ARTICOLO 19 - Esercizi sociali	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione,	
	nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al comma	
	1 dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella	
	stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi	
	statutari in conformità del carattere cooperativo della	
	società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma	

	degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza	
	mutualistica.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrati-	
	vo in sede di relazione sulla gestione.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi	
	ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della	
	proporzione della quantità e qualità degli scambi e	
	prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate	
	in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma	
	dell'articolo 2545 sexies c.c.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva le-	
	gale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società sia al suo scioglimento;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale	
	minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	
	ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 e successive	

	modifiche ed integrazioni;	
	c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che	
	non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 20 - Ristorni	
	Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente	
	statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo	
	consentano, l'assemblea che approva il bilancio può	
	deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, sulla	
	destinazione del ristorno ai soci cooperatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai	
	compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo	
	complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il	
	ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base	
	alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	ARTICOLO 21 - Organi sociali	
	Sono organi della società:	

	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	ARTICOLO 22 - Convocazione dell'assemblea	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una	
	volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga	
	opportuno.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea	
	ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può	
	essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla	
	chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo	
	amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta	
	da almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in tale	
	ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti)	
	giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento ovvero mediante fax (purché confermato)	
	o altro mezzo idoneo e legale a comprovare l'avvenuta	
	trasmissione e/o ricezione dell'avviso di convocazione, da	
	inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	

	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno,	
	il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove,	
	purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24	
	(ventiquattro) ore dalla prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e	
	sia-no intervenuti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo,	
	laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli	
	inter-venuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	ARTICOLO 23 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per	
	delega, la metà più uno dei voti;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci,	
	intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei	
	presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto, e precisamente:	
	- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;	
	- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale	

	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	- nel caso di approvazione dei regolamenti interni;	
	- nel caso di proroga della durata della società o di suo	
	scioglimento anticipato;	
	- nel caso di nomina dei liquidatori e determinazione dei	
	relativi poteri.	
	ARTICOLO 24 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	siano in regola con il versamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano. È vietato il	
	voto segreto.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di	
	cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale	
	detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso	
	potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da altro	
	socio; le deleghe devono essere conservate tra gli atti	
	sociali.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	

	ARTICOLO 25 - Presidenza	
	La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di	
	amministrazione compete:	
	- all'amministratore unico;	
	- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di	
	assenza od impedimento di questi, al vice presidente se	
	nominato;	
	- al coamministratore da più tempo in carica o in subordine al	
	più anziano di età.	
	Qualora né l'uno né l'altro possano o vogliano esercitare tale	
	funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il	
	presidente fra i presenti.	
	L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina	
	del segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il	
	segretario può essere anche una persona non socia.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente, dal segretario o da un notaio quando ciò sia	
	obbligatorio per legge.	
	ARTICOLO 26 - Poteri dell'assemblea	
	L'assemblea:	
	- approva il bilancio;	
	- determina il numero dei componenti dell'organo	
	amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il	
	periodo di durata;	
	- nomina l'organo di controllo ed elegge il presidente del	

	collegio sindacale, se previsto;	
	- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia	
	gratuita;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;	
	- delibera di compiere le operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	È altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e	
	modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di	
	cooperazione e di istruzione Cooperativa, da disciplinarsi con	
	eventuale apposito regolamento interno.	
	ARTICOLO 27 - Organo amministrativo	
	La società può essere amministrata:	
	- da un amministratore unico;	

	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque	
	membri;	
	- da due o più amministratori, che possono agire	
	disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale	
	applicazione rispettivamente degli articoli 2257 e 2258 del	
	codice civile. Per quanto concerne l'amministrazione	
	congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il	
	consenso di tutti gli amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono	
	rieleggi-bili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.	
	ARTICOLO 28 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	presidente ed uno o più vice presidenti.	
	Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,	
	determinandone i poteri.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo	
	telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti	

	dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in	
	caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società	
	Cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le	
	attribuzioni dell'organo amministrativo:	
	- convocare l'assemblea dei soci;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci;	
	- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi,	
	nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio	
	consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i	
	criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari, in conformità con il carattere	
	cooperativo della società;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la	
	esclusione dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	statuto, siano riservati all'assemblea.	

	ARTICOLO 29 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della società compete al presidente del	
	consiglio di amministrazione o all'amministratore unico senza	
	limitazioni, ed ai membri del consiglio di amministrazione	
	forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non	
	costituiscono consiglio di amministrazione, a ciascuno degli	
	amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale	
	della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o	
	congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori	
	dalla deliberazione di nomina.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali,	
	amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli	
	affari o categorie di affari.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al vice presidente.	
	ARTICOLO 30 - Regolamenti	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati	
	da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante	
	dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo	
	amministrativo ed approvati dall'assemblea.	
	ARTICOLO 31 - Organo di controllo	
	Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o	

	venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto	
	previsto dall'art. 2477 del codice civile.	
	ARTICOLO 32 - Scioglimento della società	
	In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea con la	
	maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno	
	o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i	
	poteri.	
	ARTICOLO 33 - Devoluzione del patrimonio sociale	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali,	
	effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente	
	maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge	
	59/92 e successive modificazioni.	
	ARTICOLO 34 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,	
	l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto o	
	dell'atto costitutivo della società o in dipendenza dei rap-	
	porti tra i soci e tra essi e la società, l'organo	
	amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per	
	disposizione di legge inderogabile non sia di competenza	
	esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore,	
	scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione	

32 di 33

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3 - 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005
che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro
delle imprese.

imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante MUI, registrato a Noto il 10.04.2015 al n. 3427